

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE LUCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1972

Interpretazione autentica della legge 28 aprile 1967, n. 264,  
in materia di pensioni ordinarie a carico dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato introduceva il principio della reversibilità a favore della vedova del pensionato che avesse contratto matrimonio dopo la cessazione del servizio.

L'attuazione di tale principio non poteva non essere accompagnata da talune cautele, destinate ad evitare che il matrimonio dell'anziano pensionato avesse il solo scopo di far lucrare la pensione al coniuge superstite: il che si ritenne di ottenere fissando tre condizioni per il conseguimento della pensione di reversibilità in caso di matrimonio contratto in stato di quiescenza, e precisamente: che il matrimonio durasse due anni almeno, che la differenza di età fra i coniugi non fosse superiore ai 20 anni, che l'età del pensionato non superasse gli anni 72.

Si tratta di tre condizioni poste, per quanto riguarda i termini temporali, ad arbitrio, nel senso che nulla avrebbe impedito di stabilire termini diversi.

Comunque il legislatore convenne sulle tre condizioni suddette, dandosi poi carico, come era equo di stabilire una disposizione transitoria circa la sorte, ai fini della rever-

sibilità, dei matrimoni contratti in situazione di quiescenza anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge.

È evidente che, per ragioni di equità, ancora prima che di diritto, la nuova regolamentazione avrebbe dovuto applicarsi soltanto ai matrimoni successivi, e non già a quelli antecedenti: tanto più che questi ultimi, essendo stati contratti allorquando il matrimonio del pensionato non dava luogo a reversibilità, non erano neanche suscettibili del sospetto di essere stati determinati da fini speculativi.

Una volta acquisito questo elementare principio, il legislatore, certamente a causa delle vicissitudini realmente convulse della discussione, più volte passata dall'una e dall'altra Camera, del disegno di legge, commise però un errore rilevabile a prima lettura: invece di esimere i matrimoni precedenti dall'osservanza ai fini della reversibilità delle tre condizioni suddette (età del pensionato, durata del matrimonio, differenza di età) che erano di carattere innovativo, li dichiarò nelle disposizioni transitorie esenti soltanto da una di esse, la differenza di età.

Evidentemente nel fervore della discussione (i resoconti giustificano il sospetto) ci si era dimenticati che le condizioni per la reversibilità erano tre, non una.

È bene ripetere che la discussione del disegno di legge si svolse in tali condizioni che, procedendosi alla votazione finale negli ultimi istanti della legislatura, si diffuse la sensazione della esistenza di errori nel tormentato testo, tanto che si levarono voci in Parlamento di auspicio perchè l'allora imminente terza legislatura provvedesse alla revisione dell'intera materia.

Il disegno di legge ricordato all'inizio di questa nota aveva precisamente il fine di eliminare una incongruenza, stabilendo che non da una sola, ma da tutte le condizioni prescritte dalla nuova legge andavano esenti i matrimoni celebrati precedentemente: tale norma ebbe la ventura di raccogliere il consenso delle due Camere che la tradussero in legge 28 aprile 1967, n. 264.

Da tutto ciò che precede si deduce che sotto il profilo sostanziale gli effetti di tale legge correttiva avrebbero dovuto essere applicati a partire dall'inizio di efficacia della legge del 1958 e cioè, ai sensi della legge stessa dal 1° gennaio di quell'anno.

Tale tuttavia non è stato il parere della Amministrazione: il quale parere ha trovato conforto nei responsi emessi dalla Corte dei conti investita di ricorsi giurisdizionali contro il diniego degli uffici.

Tale atteggiamento della Corte si fonda sulla rigorosa applicazione, certo in se corretta, del principio della non retroattività della legge, e comunque non è criticabile in

questa sede. Ne discende però che tra varie coppie di coniugi, di cui uno pensionato, unite in matrimonio prima del 1958 hanno potuto giovare della reversibilità fin dal 1958 mentre le altre senza alcun ragionevole motivo ma soltanto a causa di un errore (di tale evidenza da apparire come una vera e propria svista materiale) hanno potuto fruirne soltanto a partire dal 1967.

Le prime per essere esplicitamente esonerate da una delle condizioni ostative (la differenza di età) e le altre non avendo goduto di uguale trattamento pur essendo assolutamente identiche nella loro finalità le tre condizioni di cui sopra si è parlato. Mentre, come si è già sottolineato, tutti (e non soltanto alcuni) i matrimoni contratti in stato di quiescenza prima del 1958, non sono suscettibili di sospetto, essendo stati celebrati quando la reversibilità non era concessa.

Il presente disegno di legge si propone di ristabilire pertanto la parità di condizioni fra tutti i soggetti: i quali (è da aggiungere) sono ormai talmente pochi (si tratta di qualche decima) da non costituire problema alcuno per l'Erario, potendosi provvedere con i normali mezzi di bilancio.

Il presente disegno di legge aveva avuto nella precedente legislatura l'approvazione da parte del Senato. La Camera dei deputati ne iniziò l'esame ma non lo concluse in conseguenza della chiusura anticipata della legislatura.

I proponenti confidano che il Senato voglia tornare ad approvarlo per il principio di giustizia a cui è ispirato.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

La norma contenuta nell'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 264, ha effetto dal 1° gennaio 1958.